



TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI

Sezione fallimentare

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:

dott. Rossella Talia Presidente

dott. Rosario Lionello Rossino Giudice

dott. Maria Antonietta Ricci Relatore

ha pronunciato il seguente

DECRETO

letta l'istanza di ammissione alla procedura di concordato preventivo, depositata dalla società **E.D.I. S.R.L., con sede in Rimini, via A. Novella n. 25;**

rilevato che la ricorrente s'è riservata di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 161 L.F., chiedendo a tal fine il termine di 120 giorni;

rilevato che la domanda è stata comunicata a cura della Cancelleria al Pubblico Ministero e alla Camera di Commercio di Rimini, ai fini della pubblicazione nel Registro delle Imprese;

rilevato che la domanda è stata presentata dal Liquidatore, Giovanna Santina Angelini, a ciò espressamente autorizzato come da Verbale del 17n novembre 2014 (doc. 7 allegato alla domanda);

rilevato che la società ricorrente ha sede nel circondario di questo Tribunale;

rilevato che la ricorrente ha depositato i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi (2011, 2012 e 2013) regolarmente approvati;

rilevato che la ricorrente ha depositato l'elenco dei creditori **sia pure senza l'indicazione dei relativi crediti** e dei privilegi (doc. 3);

rilevato che ricorrono i requisiti dimensionali di cui all'art. 1, comma secondo, l.f., come si desume dai bilanci allegati;

rilevato che non risultano pendenti domande per la dichiarazione di fallimento della società istante;



rilevato che non risulta che la stessa abbia presentato altra domanda ai sensi del sesto comma dell'art. 161 l.f. alla quale non abbia fatto seguito l'ammissione alla procedura di concordato preventivo o l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti;

rilevato che in base alla situazione patrimoniale e finanziaria emergente dalla documentazione contabile prodotta sia opportuno disporre sia la nomina di un commissario giudiziale, con la conseguente fissazione di una cauzione per le spese di procedura -, sia gli specifici obblighi informativi periodici di cui al comma 8 dell'art. 161, sesto comma, come modificato dal d.l. n. 69/2013, obblighi che vengono indicati nel dispositivo;

P.Q.M.

visto l'art. 161, sesto e ottavo comma, L.F., come modificato dall'art. 82 del D.L. 21 giugno 2013 n. 69 convertito dalla legge 9 agosto 2013 n. 98;

CONCEDE

alla ricorrente termine fino al **2 aprile 2015** per il deposito della proposta definitiva di concordato preventivo, con il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 161 L.F. ovvero della domanda di omologa di accordi di ristrutturazione dei debiti;

NOMINA

- Commissario giudiziale il rag. **Ettore Trippitelli** il quale dovrà vigilare sull'attività che la società ricorrente andrà a compiere fino alla scadenza del suddetto termine, riferendo immediatamente al tribunale ogni fatto costituente violazione degli obblighi di cui agli art. 161 e 173 l.f. e degli altri obblighi sotto indicati;

DISPONE

- che la ricorrente versi entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione del presente provvedimento la somma di **euro 10.000,00** presumibilmente necessaria per effettuare il pagamento del compenso dovuto al commissario giudiziale e per sostenere le altre eventuali spese di questa fase del procedimento, effettuando il relativo versamento su un conto corrente intestato alla procedura da aprire presso la Banca Popolare Valconca;

- che entro un mese dalla comunicazione del presente provvedimento depositi una situazione finanziaria aggiornata dell'impresa - che la cancelleria dovrà provvedere a pubblicare sul Registro delle Imprese entro il giorno successivo dal deposito -, ne consegna una copia al commissario giudiziale al quale dovrà anche inviare una breve relazione informativa ed esplicativa, redatta dal suo legale, sullo stato di predisposizione



della proposta definitiva, nonché sulla gestione corrente, anche finanziaria, allegandovi l'elenco delle più importanti operazioni compiute di carattere negoziale, gestionale, industriale, finanziario o solutorio, di valore comunque superiore a ad euro 5.000,00, con l'indicazione della giacenza di cassa o delle più rilevanti variazioni di magazzino; il commissario giudiziale, esaminata tale documentazione, né riferirà con motivata e sintetica relazione scritta al Tribunale solo ove ravvisi la violazione di uno degli obblighi sotto indicati;

Rammenta alla ricorrente:

1) che non possono essere compiuti fino alla scadenza del termine atti di straordinaria amministrazione, se non previa autorizzazione del Tribunale e solo se ne siano documentati e motivati adeguatamente i caratteri di urgenza ed utilità;

2) che non possono essere effettuati pagamenti di creditori anteriori per nessun motivo;

3) che occorre la specifica e preventiva autorizzazione del Tribunale per sospendere o sciogliere contratti pendenti ex art. 169 bis l.f., per contrarre eventuali finanziamenti, fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dall'art. 182 *quinquies* l.f.;

4) che non debbono comunque compiersi atti considerati vietati ai sensi degli artt. 161, 169 bis, 173 e 182 *quinquies* l.f.;

5) che in caso di violazione di tali obblighi la domanda verrà dichiarata improcedibile;

6) che il Tribunale disporrà l'immediata abbreviazione dei termini nel caso in cui emerga che l'attività compiuta sia manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e del piano;

7) che verrà considerato sintomo univoco di tale inidoneità – tra l'altro – anche il mancato deposito in termini della cauzione sopra fissata.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni.

Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 15 dicembre 2015

Il Presidente
dott.Rossella Talia

